QUESITI - Procedura di individuazione di soggetti in grado di espletare servizi tecnici finalizzati all'esecuzione alle verifiche dei livelli di sicurezza sismica di edifici in cui sono ubicate sedi e strutture sociali INPDAP.

D: Nel caso di raggruppamento temporaneo non costituito la dichiarazione (punto a.2 del disciplinare) deve essere unica e sottoscritta da tutti i componenti o deve essere una per componente.

R: La dichiarazione deve essere unica e sottoscritta da tutti i legali rappresentanti come espressamente previsto al punto A.1ciascun componente.

D: Relativamente al contenuto del punto C.3 del paragrafo 14.3 del Disciplinare di gara si chiede se in ognuna delle schede si deve attestare una sola pubblicazione oppure in ciascuna scheda possono essere attestate più pubblicazioni?

R: Possono essere attestate più pubblicazioni, fermo restando che il numero di schede, in formato A4, deve essere compreso tra tre e cinque.

D: L'attestazione è costituita dalla semplice dichiarazione da parte del responsabile delle verifiche di avere pubblicato un dato studio su un testo di settore oppure deve farsi riferimento a specifici documenti? In questo secondo caso si chiede di chiarire quali possono essere i documenti ritenuti sufficienti per l'attestazione.

R: Può trattarsi di autodichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 o stralci di dette pubblicazioni.

D: Relativamente al contenuto del punto C.4 del paragrafo 14.3 del Disciplinare di gara si chiede in ognuna delle schede si deve attestare una sola docenza o una sola abilitazione all'insegnamento oppure in ciascuna scheda possono essere attestate più docenze e abilitazioni all'insegnamento?

R: E'indifferente, fermo restando che il numero di schede, in formato A4, deve essere compreso tra tre e cinque.

D: L'attestazione delle docenze e delle abilitazioni all'insegnamento è costituita dalla semplice dichiarazione del responsabile delle verifiche di avere svolto una data docenza o di possedere una data abilitazione all'insegnamento oppure deve farsi riferimento a specifici documenti?

R: Ci può avvalere di un autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 in mancanza di attestati e/o altri documenti rilasciati da Università, Ordini, Collegi o altri Enti.

D: Relativamente al contenuto del punto C.5 del paragrafo 14.3 del Disciplinare di gara si chiede in ognuna delle schede si deve attestare una sola specializzazione richiesta oppure in ciascuna scheda possono essere attestate più specializzazioni?

R: E'indifferente, fermo restando che il numero di schede, in formato A4, deve essere compreso tra tre e cinque.

D: L'attestazione è costituita dalla semplice dichiarazione di possesso della specializzazione richiesta oppure deve farsi riferimento a specifici documenti? In questo secondo caso si chiede di chiarire quali possono essere i documenti ritenuti sufficienti per l'attestazione.

R: Ci può avvalere di un autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 in mancanza di attestati e/o altri documenti rilasciati da Università, Ordini, Collegi o altri Enti.

D: In particolare, dalla risposta al quesito n.3 del 29 agosto 2011 si evince che la specializzazione richiesta deve essere posseduta "da un unico soggetto individuato come responsabile delle verifiche". Invece, dalla risposta al quesito n.5 del 5 settembre 2011 si evince che la specializzazione richiesta "può essere riferita a più soggetti aventi specifiche capacità".

R: Il responsabile delle verifiche è un unico soggetto, mentre "… ***la specializzazione nel campo della diagnostica e/o geognostica strutturale del singolo concorrente libero professionista, ovvero del legale rappresentante della società di professionisti o di ingegneria o di una delle società eventualmente raggruppate…"*** **può essere riferita a più soggetti aventi specifiche capacità.**

D: In merito al contenuto del punto C.5 del paragrafo 14.3 del Disciplinare di gara, nel caso di raggruppamento temporaneo da costituire tra società di ingegneria e singoli liberi professionisti, si chiede il possesso della specializzazione nel campo della diagnostica e/o geognostica strutturale deve essere attestato nelle schede A4 esclusivamente dal responsabile delle verifiche?

R: Il possesso della specializzazione può essere posseduto sia dal responsabile delle verifiche sia da uno o più liberi professionisti.

D: E' possibile attestare nelle schede A4 la specializzazione nel campo della diagnostica e/o geognostica strutturale posseduta da un singolo libero professionista facente parte del raggruppamento temporaneo da costituire ma che non riveste il ruolo di responsabile delle verifiche?

R: Si.

D: Nei punti C.1 ¸ C.5 del paragrafo 14.3 del Disciplinare di gara si richiede la presentazione di "schede di formato A3 o formato A4". Si chiede se tali formati devono essere compilati su una sola facciata oppure è possibile compilare entrambe le facciate (compilazione fronte – retro).

R: Deve essere compilata una sola facciata .

D: Si chiede se ai fini del fatturato è possibile sommare il fatturato personale per attività professionale del Direttore Tecnico di una S.r.l. con quello della società stessa, ciò anche nella considerazione che detto professionista è socio maggioritario della società.

R: No.

D: Nel caso di un membro di uno studio associato di professionisti, attualmente con attività terminata e in liquidazione, che abbia avuto conferiti dei contratti *"intuitu personae"*, anche se fatturati e riscossi tramite l'associazione, è possibile che il fatturato di detti contratti sia interamente attribuito al professionista in questione?

R: No.

D: E' possibile un'ATI tra un libero professionista con studio e una Società in cui detto professionista detenga la maggioranza del capitale.

R: No

D: Per effettuare il sopralluogo è possibile avvalersi di collaboratori esterni, dato che nell'allegato 4 è presente un campo con "e/o delegato dal professionista".

R: Si.

D: In merito alla dichiarazione richiesta al punto 14.1 del Disciplinare di gara che riporta: "*Una dichiarazione in cui si accettano senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando, nel Disciplinare, nello Schema di Disciplinare di Incarico Professionale, nelle Linee Guida ed Indicazioni Tecniche Generali, nei DVRI dei rispettivi lotti ai quali si intende partecipare e negli allegati della presente procedura di gara e, in particolare della documentazione di cui al punto 6 del Disciplinare stesso"*.In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo da costituirsi deve essere singola per ogni componente del raggruppamento o unica come richiesto per l'Allegato 2?

R: Detta dichiarazione deve essere unica e sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento.

D: I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi, devono, ai sensi dell'articolo 51, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, prevedere la presenza di un professionista, abilitato alla data di pubblicazione del bando da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'U.E. di residenza? E se è richiesta la sua presenza , ciò equivale ad obbligo di associazione nel raggruppamento, oppure basta dichiarare il nominativo del professionista potendo altresì essere assicurata la sua presenza in forma diretta mediante rapporto di dipendenza con il concorrente ovvero in forma indiretta mediante rapporto di collaborazione con incarico specifico per la singola gara?

R: La normativa di riferimento è il DPR 207/2010, con particolare riferimento all'art. 253 comma 5, la quale prevede la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni, il quale può essere un libero professionista singolo o associato, ovvero un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua con rapporto esclusivo con la società.

D: Per quanto concerne i requisiti del soggetto che esegue i sopralluoghi, vista la disposizione dei lotti in gara sul territorio nazionale e la conseguente impossibilità per me di poterli visitare tutti, considerando che la scelta di partecipare ad uno o più lotti non può prescindere proprio da una ricognizione sui luoghi, volevo sapere se è possibile delegare ad altro soggetto, tecnicamente qualificato: collaboratore esterno, dipendente,…., non necessariamente presente fra i componenti della compagine che presenta l'offerta.

R: Si, se tecnicamente qualificato.

D: E' ammessa la partecipazione da parte di una società di Ingegneria che abbia come consulente esterno (tramite contratto di collaborazione, quale contratto a progetto) un Professore Universitario che ricopre i requisiti di carattere culturale e formativi richiesti nel Disciplinare di Gara?

R: Si.

D: E' ammessa la partecipazione da parte di una società di Ingegneria che abbia un contratto di consulenza con una società consortile a responsabilità limitata costituita da una SRL (Laboratorio esecuzione prove e certificazioni su materiali da costruzione ecc...) e da una Università al cui interno opera un professore Universitario che possiede tutti i requisiti di carattere culturale e formativi richiesti nel Disciplinare di Gara?

R: Si.

D: E' possibile l'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 163/2006 dei requisiti speciali previsti al punto 7 del Disciplinare di Gara?

R: No, in quanto lo scopo della presente procedura è quello di assicurare un alto livello di professionalità ed esperienza tecnica, necessarie per l'esecuzione delle complesse prestazioni richieste.

R: Con riferimento all'ultimo paragrafo del punto 7 del disciplinare in cui si legge: "Nella domanda di partecipazione dovrà essere dichiarato il nominativo del professionista in possesso dei requisiti di carattere culturale e formativo richiesti (laurea, abilitazione ed iscrizione all'albo professionale, frequenza/docenza di corsi specifici sull'applicazione delle norme tecniche e/o di corsi di specializzazione o master universitari) che sottoscriverà, comunque, gli elaborati relativi alle verifiche tecniche, assumendone la responsabilità ad ogni fine di legge. "E considerato che al punto 13 paragrafo "A) Criteri per la valutazione dell'offerta tecnica" del disciplinare, si legge:" [...]b) sulla base di documentazione presentata dai concorrenti, costituita da schede di formato A4, in un numero compreso tra tre e cinque, attestanti la pubblicazione su testi di settore, da parte del responsabile delle verifiche, attinenti la materia del calcolo strutturale e quella della diagnostica dei beni architettonici (Punti 5);c) sulla base di documentazione presentata dai concorrenti, costituita da schede di formato A4, in un numero compreso tra due e cinque, attestanti docenze e abilitazioni all'insegnamento del responsabile delle verifiche a corsi universitari e/o seminari attinenti la materia della riduzione del rischio sismico e/o della diagnostica strutturale per le valutazioni di sicurezza sismica (punti 10). Si chiede se, essendo il responsabile delle verifiche che vorremmo indicare un professore ordinario della facoltà di ingegneria, sia possibile inserirlo come CONSULENTE e non come partecipante in ATI a causa dell'incompatibilità tra le due attività.

R: Si.

D: Il ruolo di responsabile delle verifiche, avente i requisiti di cui ai punti C.3 e C.4, può essere svolto anche da un consigliere di una società di ingegneria?

R: Si, se in possesso dei requisiti richiesti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Ing. Claudio Mirti